

Allegato 1

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA COMUNITA' MONTANA della CARNIA

Protocollo d'intesa per la gestione associata della "misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*"

(titoli II e III d. lgs. n. 150/2009)

Premesso

- che la legge 4 marzo 2009, n. 15, ha dato delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
- che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca le disposizioni che danno attuazione alla citata legge 4 marzo 2009, n. 15;
- che con l'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 16 la Regione FVG ha ulteriormente normato la materia;
- che nelle amministrazioni locali l'attuazione delle disposizioni in materia di "Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*" (Titolo II) e in materia di "Merito e Premi" (Titolo III) recate dal Decreto legislativo n. 150/2009 e dalla legge regionale n. 16/2010, avviene mediante adeguamento degli ordinamenti locali ai relativi principi, in ossequio all'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalla Costituzione alle Province e ai Comuni, attraverso un'opera di revisione degli atti regolamentari e normativi ovvero di adozione di nuovi atti da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, in attuazione della propria potestà normativa;
- che da anni, in Carnia, è attiva la gestione associata del personale a cura della Comunità montana;
- che è opportuno, funzionale e conveniente attuare la nuova disciplina in tema di *performance* in modo associato;
- che per la realizzazione delle attività relative all'applicazione delle disposizioni legislative di cui sopra, in considerazione della complessità organizzativa e della specificità delle amministrazioni locali carniche, appare indispensabile realizzare un raccordo stabile fra la Comunità Montana e le Associazioni intercomunali, al fine di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l'attuazione della riforma, assicurando allo stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate,

Tra le amministrazioni sopra individuate

si conviene quanto segue

art. 1

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2

1. Il presente Protocollo di collaborazione intende dare attuazione, in modo congiunto e condiviso alle disposizioni in materia di “Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*” (Titolo II) e in materia di “Merito e Premi” (Titolo III) recate dal Decreto legislativo n. 150/2009 e dall’art. 6 della l.r. n. 16/2010, definendo le modalità di raccordo tra la Comunità Montana della Carnia e le Associazioni intercomunali carniche, al fine di favorire un supporto unitario e coordinato a tutte le amministrazioni locali del territorio carnico.
2. La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità:
 - Omogeneizzazione delle attività di competenza, nel rispetto della differenziazione degli enti aderenti al protocollo
 - Adozione di un regolamento unico in materia di gestione del ciclo della *performance*
 - Definizione di un modello condiviso e omogeneo di valutazione
 - Definizione di un sistema di standard legati al territorio carnico
 - Facilitazione del principio della trasparenza
 - Contenimento dei costi applicativi
3. L’ambito territoriale riguarda le amministrazioni comunali ricomprese nelle associazioni intercomunali aderenti al presente protocollo. A tal fine il presente protocollo, viene sottoscritto dal comune capofila di ogni Associazione intercomunale e inviato a ogni singola amministrazione.
4. Le funzioni di ente capofila del ciclo della *performance* sono svolte dalla Comunità Montana della Carnia.
5. Ogni Comune capofila funge da coordinamento interno e supporto ai rispettivi comuni.
6. Nell’assolvimento dell’attività, le amministrazioni, fermo restando l’impegno di condivisione, mantengono la piena autonomia per quanto riguarda le decisioni da adottare in relazione alle competenze stabilite dall’ordinamento vigente.

art. 3

1. Le amministrazioni, si impegnano a individuare un Organismo Indipendente di Valutazione Associato che sia così composto:
 - tre componenti individuati dalla Comunità Montana della Carnia, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, di cui uno designato quale presidente;
2. L’individuazione dei componenti esterni, avverrà attraverso apposita procedura atta a garantire la manifestazione di interesse.
3. Potranno far parte dell’O.I.V. anche dirigenti o segretari degli enti aderenti al presente protocollo, purchè venga rispettato il principio di terzietà e indipendenza.

art. 4

1. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, si determina quanto di seguito

formulato, costituente atto d'indirizzo per la concreta attività da svolgere dagli uffici competenti:

- a) La Comunità capofila attiva un Servizio di supporto al ciclo della *performance* (S.S.C.P.) per la gestione delle attività e competenze di cui al presente protocollo ed al regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza; il Servizio si avvale del personale messo a disposizione dalla Comunità e dalle amministrazioni associate;
- b) spettano al Servizio le seguenti attribuzioni:
 - gestione ciclo *performance*
 - supporto operativo all'organismo indipendente di valutazione
 - aggiornamento siti web in materia di *performance* e merito
 - supporto alla delegazione trattante
 - svolgimento attività di controllo e verifiche relative al ciclo della *performance*
- c) tutti gli elementi e notizie elaborate e "prodotte" dal S.S.C.P., sono rese disponibili alle amministrazioni e pubblicate sui siti istituzionali delle stesse.

Art. 4

1. I costi derivanti dal presente protocollo, sono ripartiti come segue:

- i costi relativi all'O.I.V. e allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Comunità sono a carico della Comunità stessa;
- i costi relativi all'attività di coordinamento interno a ogni singola Associazione e i costi del personale messo a disposizione dai Comuni a carico dei Comuni costituenti ogni Associazione intercomunale, sulla base di accordi interni.

2. La Comunità si impegna a fornire entro il mese di novembre di ogni anno, un bilancio di previsione dell'attività dell'anno successivo e entro il mese di aprile il rendiconto dei costi dell'anno precedente.

Art. 5

1. La Comunità, sentiti i Comuni capofila, può convenzionarsi con altre pubbliche amministrazioni locali, al fine di applicare anche alle stesse il presente protocollo. In tal caso le nuove amministrazioni concorrono ai costi sulla base di quanto previsto dalla Comunità Montana della Carnia.

Art. 6

1. La Comunità, può avvalersi, per la realizzazione del presente protocollo, del supporto della Direzione centrale funzione pubblica, nonché di soggetti pubblici o privati che intendano collaborare.

Data

Firme